

TI_GERICHTE INC.2008.7104 vom 31. Juli 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2008.7104

FR: TI_GERICHTE INC.2008.7104 du 31 juillet 2008

IT: TI_GERICHTE INC.2008.7104 del 31 luglio 2008

Regeste

Istanza di proroga del carcere preventivo

Erwägungen

E. 12

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest'ultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettiva che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali importanti (fino a 5 anni l'art. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di 180 unità di pena, l'art. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta (pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche in per la eventuale presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008, 72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e l'ulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi appare quindi ampiamente sufficiente per permettere l'espletamento di questi atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a seguito del deposito degli atti) nulla impedisce all'inquirente di postulare ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso di equivoci sulle modalità d'utilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto con l'art. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7). Per quanto concerne il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità non è contestato neppure dalla difesa e, dall'altro che (comunque) dalla visione dell'incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell'inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2). Anche il principio di celerità é , quindi, rispettato.

E. 13

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto ed in parziale accoglimento dell'istanza, il carcere preventivo cui è astretto _____ è prorogato di due mesi e cioè fino al 2 ottobre 2008 (compreso). PQM visti gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, decide

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.